

ISTITUTO SALESIANO S. AMBROGIO

Via Copernico, 9 - 20125 MILANO

Sez. A

Via Copernico, 9 - 20125 MILANO

SCUOLA PRIMARIA

Scuola Paritaria D.M. 27.02.2003

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Scuola Paritaria D.M. 10.01.2002

LICEO CLASSICO

Scuola Paritaria D.M. 10.01.2002

LICEO SCIENTIFICO

Scuola Paritaria D.M. 10.01.2002

Sez. B

Via Tonale, 19 - 20125 MILANO

ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO

Grafica e Comunicazione – Meccanica Meccatronica

Scuola Paritaria D.M. 23.01.2002

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE

“DON BOSCO”

Scuola Paritaria D.M. 20.10.2005

STATUTO

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA

STATUTO

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA

Articolo 1 – Ente gestore, denominazione, natura e sede della scuola

1. L'ISTITUTO SALESIANO SANT'AMBROGIO, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con R.D. n. 1199 del 8 agosto 1942, registrato alla Corte dei Conti il 16/10/1942 e iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche del tribunale di Milano al N. 360, con sede in Milano - Via Copernico 9, codice fiscale e partita IVA 03307950158, di seguito, per brevità denominato Ente gestore, per il raggiungimento delle proprie finalità, gestisce:
 - la **Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado, il Ginnasio Liceo Classico e il Liceo Scientifico S. Ambrogio** con sede in Milano Via Copernico 9;
 - l'**Istituto Tecnico settore Tecnologico (Grafica e Comunicazione; Meccanica Meccatronica)** e il **Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate "Don Bosco"** con sede in Milano Via Tonale 19
partita IVA 03307950158, di seguito denominato Istituto, **la cui attività è disciplinata dal presente Regolamento**, che è adottato liberamente dal medesimo Ente gestore.
2. **L'istituto opera nell'ambito della Scuola Paritaria come da DD N.157 del 27/02/2003 per la Scuola Primaria; D.M. 10/01/2002 per la Scuola Secondaria di I Grado, per il Ginnasio Liceo Classico e per il Liceo Scientifico; D.M. 23/01/2002 per l'Istituto Tecnico Tecnologico; D.M. 20/10/2005 per il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate.**

Articolo 2 – Scopi e finalità

1. L'ISTITUTO, che non ha finalità di lucro, espleta una funzione pubblica, conforme al dettato costituzionale ed ai principi del pluralismo educativo, di parità e libertà, ed opera con una proposta educativa-scolastica, secondo le indicazioni del *Progetto educativo nazionale* delle Scuole Salesiane, fondata sulla trasparenza, tutela del destinatario del servizio, famiglia, rispetto delle diversità, società aperta, competizione delle idee.
2. Le finalità e le indicazioni del Progetto Educativo Nazionale sono recepite dal *Progetto Educativo di Istituto* (PEI) e declinate nel *Piano dell'Offerta Formativa* (POF) annuale di ogni ordine di scuola.
3. L'ISTITUTO è dotato di un *Modello Organizzativo* proprio cui è allegato il *Codice Etico*.
4. L'ISTITUTO persegue scopi istituzionali di formazione, educazione, istruzione, orientamento, aggiornamento, studio, sperimentazione e ricerca e di formazione professionale, privilegiando il coinvolgimento della famiglia, dei docenti e degli allievi nella progettazione educativa e nella sua realizzazione, il raccordo con il territorio e promozione sociale degli allievi.

Articolo 3 – Attività

1. Nell'ambito di tali scopi, l'ISTITUTO promuove e realizza attività di studio e di ricerca, valorizzazione e scambio delle risorse umane e dei mezzi nonché collaborazioni tra soggetti appartenenti a realtà diverse, anche accedendo a programmi europei, statali e regionali, nonché coordinando istituti, enti ed iniziative.
2. L'ISTITUTO può promuovere o aderire ad accordi di rete, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, e può associarsi e convenzionarsi con altri enti, scuole, università ed istituzioni e formazione professionale, comunitari, nazionali e regionali e a tutte le iniziative, connesse ai suoi scopi, promosse da altri enti di ricerca, istruzione e formazione.
3. Può aderire inoltre a consorzi pubblici e privati, per assolvere compiti istituzionali coerenti con le attività specificate nel presente statuto o con il POF e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo, nonché stipulare convenzioni con Università statali e private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

4. L'ISTITUTO promuove ai vari livelli attività educative, formative, di orientamento, aggiornamento, studio, sperimentazione, ricerca e di formazione professionale in correlazione a scuole primarie, secondarie di Primo grado e superiori istituite o da istituire sotto la denominazione di attività scolastiche per le quali verrà richiesto il riconoscimento o l'autorizzazione alle competenti autorità.
5. Può svolgere ogni altra attività connessa, dipendente o conseguente all'attuazione e al conseguimento degli scopi di cui al presente articolo.

Articolo 4 – Mezzi e patrimonio

1. Per il raggiungimento degli scopi previsti dal precedente articolo 2, l'ISTITUTO si avvale delle risorse umane e materiali e delle strutture messe a disposizione dall'Ente gestore, nonché dai proventi della sua attività, per i quali sarà predisposto ed approvato dall'ente gestore il relativo bilancio, da considerare a tutti gli effetti quale bilancio dell'attività scolastica.
2. Il bilancio dell'attività scolastica è pubblico e, comunque, accessibile (in segreteria) a chiunque nella scuola medesima vi abbia diritto.

Articolo 5 – Organi dell'ISTITUTO

1. Sono organi dell'ISTITUTO, ai sensi del PEI:
 - la Direzione,
 - il Consiglio di Istituto,
 - la Presidenza e Vice-presidenza,
 - il Consiglio dell'Opera,
 - il Consiglio della Comunità Educativo-Pastorale (CEP),
 - il Collegio Docenti,
 - i Consigli di classe,
 - l'Assemblea di genitori e docenti,
 - l'Assemblea di classe (Superiori),
 - la Consulta degli studenti (Superiori),
 - i Dipartimenti.

Articolo 6 – Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di istituto è composto da:
 - direttore dell'ISTITUTO,
 - coordinatore e vice-coordinatore delle attività didattiche,
 - catechisti,
 - consiglieri,
 - rappresentanti dei docenti,
 - rappresentanti dei genitori,
 - rappresentanti degli allievi (per la scuola superiore).

Articolo 7 – Il responsabile dell'Istituto

1. Il responsabile dell'Istituto, secondo il Progetto educativo nazionale delle Scuole Salesiane, è il Direttore dell'ISTITUTO, con procura generale o speciale del Legale Rappresentante dell'Ente gestore.
2. Lo stesso, a mente delle attribuzioni e competenze demandategli dall'Ente gestore, del PEI, delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, rappresenta l'ISTITUTO ad ogni effetto anche nei confronti di terzi.
3. Compie gli atti di gestione, provvede all'organizzazione dell'Istituto e ne determina l'indirizzo educativo.
4. Partecipa di diritto ai lavori di tutti gli organi dell'ISTITUTO, svolgendo azioni di coordinamento, promozione, indirizzo e controllo, ed espleta la propria azione in collaborazione con il personale direttivo, con il quale forma il gruppo di direzione (Consiglio della CEP).
5. Può conferire, con mandato generale o speciale, a singoli componenti della direzione o a terzi, specifici incarichi educativi ed organizzativi.

Articolo 8 – Nomina e durata del Consiglio di Istituto. Cessazione della carica. Vacanza di seggi

1. I membri del Consiglio di Istituto sono eletti secondo le modalità fissate nel Regolamento interno dell'Istituto, durano in carica per l'anno scolastico e, alla scadenza, potranno essere nuovamente nominati.
2. Gli stessi, oltre che per scadenza del mandato, cessano dalla carica per morte, recesso o esclusione.
3. L'esclusione si verifica di diritto nel caso di assenza di un consigliere a tre sedute consecutive del medesimo Consiglio, mentre è pronunciata dal Consiglio nei casi in cui il consigliere si sia reso responsabile di gravi e documentate mancanze ovvero abbia riportato condanna penale definitiva per reati perseguibili d'ufficio e, comunque, per reati contro la persona, la famiglia, la moralità pubblica e il buon costume, il sentimento religioso e la pietà dei defunti nonché per reati di mafia e di usura.
4. Ricorrendo uno degli eventi comportanti cessazione della carica di membro del Consiglio di istituto, si provvederà alla nomina del nuovo membro come previsto nel presente articolo.

Articolo 9 – Convocazione e funzionamento del Consiglio di Istituto. Verbali e riunioni del Consiglio.

1. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente mediante avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno da inviare a tutti i membri almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
2. Nei casi di particolare urgenza tale convocazione potrà essere effettuata per telefono, telefax, posta elettronica ovvero in altra forma equivalente.
3. Il Consiglio di Istituto si riunisce validamente con la presenza di un numero di consiglieri superiore alla metà, ed approva le deliberazioni a maggioranza assoluta di voto dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le modalità di voto sono stabilite dal Presidente.
5. I verbali delle sedute del Consiglio di Istituto devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario, il quale sarà nominato dal medesimo Consiglio, tra i suoi membri della prima seduta.
6. Il segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio.
7. Il Consiglio di Istituto ha funzioni consultive e non risponde degli atti di gestione.
8. Il Consiglio di Istituto ha le competenze indicate nel PEI e nei Regolamenti interni.

Articolo 10 – Consiglio dell'Opera

Il Consiglio dell'Opera è composto dal Direttore, dal Vicario e dall'Economo dell'Opera salesiana; dai Salesiani che hanno ruoli di responsabilità di gestione della Scuola. È convocato e presieduto mensilmente dal Direttore ed ha la funzione di unificare, tra i diversi ordini di Scuole, la gestione del calendario, delle iniziative, degli interventi e tutto ciò che è pertinente alla gestione e all'animazione in un rapporto di interdipendenza e sussidiarietà.

Articolo 11 – Consiglio della CEP (Comunità Educativa Pastorale)

Il Consiglio della CEP appartiene ad ogni singolo ordine di scuola ed è composto dal Direttore, dal Coordinatore delle attività didattiche, dal Vicecoordinatore, dai Catechisti e dai Consiglieri. Si riunisce ogni settimana per programmare e revisionare le attività inerenti al settore.

Articolo 12 – Coordinatori delle attività didattiche

1. I Coordinatori delle attività didattiche assolvono alle funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di istituto, relativamente alla scuola o alle scuole affidate, in stretto coordinamento con il Direttore, secondo quanto previsto nel PEI.
2. Secondo le indicazioni del Direttore, assicurano l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e svolgono funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile e di ragioneria.
3. Docenti con funzioni vicarie sono scelti dal Direttore, sentiti i Coordinatori delle attività didattiche, tra i docenti del Consiglio di classe (Coordinatore di classe). Le loro competenze sono indicate nel mansionario.

Articolo 13 – Vicecoordinatori delle attività didattiche

1. I Vicecoordinatori delle attività didattiche assumono compiti didattico-formativi in stretta coordinazione con il Direttore e il Coordinatore delle attività didattiche, secondo quanto previsto nel PEI.
2. Sostituiscono il Coordinatore delle attività didattiche in caso di assenza dello stesso.
3. Possono essere incaricati dal Direttore di compiti educativi ed organizzativi.

Articolo 14 – Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente e dal Coordinatore delle attività didattiche o dal Direttore didattico che lo presiede.
2. Ha competenza professionale in materia di funzionamento didattico e cura, in particolare, la programmazione dell'azione educativa, secondo quanto previsto dal PEI, dal POF e dai Regolamenti interni.
3. Promuove iniziative di sperimentazione, di aggiornamento, di ricerca, di partecipazione a progetti specifici, e propone i criteri per la formazione, la composizione delle classi e per la formulazione dell'orario delle lezioni.
4. Il Collegio dei docenti può venire allargato alla partecipazione degli educatori dell'extradidattico.

Articolo 15 – Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, viene presieduto dal Coordinatore delle attività didattiche o dal vicecoordinatore, il quale designa il segretario verbalizzante (di norma, il Coordinatore di classe).
2. Si riunisce per:
 - esercitare le competenze in materia di programmazione didattica, valutazione e sperimentazione,
 - valutare gli allievi,
 - stabilire strategie e interventi educativi-didattici per risolvere le situazioni più difficili,
 - discutere proposte da presentare al Collegio docenti riguardanti le azioni educative e didattiche ed iniziative di sperimentazione,
 - progettare i viaggi di istruzione,
 - agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni,
 - valutare le mancanze degli allievi ed adottare provvedimenti disciplinari.
3. Il Consiglio di classe può venire allargato alla partecipazione degli educatori dell'extradidattico.
4. Per i momenti di analisi dei problemi della classe e di ricerca di soluzioni adeguate può essere composto anche da rappresentanti di classe dei genitori e degli alunni delle scuole secondarie superiori.

Articolo 16 – Assemblea dei genitori e docenti

1. L'assemblea dei genitori e docenti può essere relativa a una singola classe o a più classi oppure a una singola scuola o a tutto l'istituto.
2. Essa è luogo di approfondimento e di confronto sulle linee educative e verifica di iniziative e problemi di ordine generale.
3. E' convocata dal Coordinatore delle attività didattiche che la presiede.

Articolo 17 – Assemblea di classe

1. L'assemblea di classe è composta da tutti gli alunni di una classe della scuola superiore.
2. E' richiesta dagli allievi ed è autorizzata dal Coordinatore delle attività didattiche.
3. Essa è luogo di approfondimento e di confronto sulle linee educative e verifica di iniziative e problemi di ordine generale della classe.
4. Il Coordinatore di classe è presente e contribuisce all'efficacia educativa ed operativa della stessa.

Articolo 18 – Consulta dei rappresentanti di classe degli studenti (superiori)

1. La consulta degli studenti è composta dai rappresentanti di classe, dai coordinatori e dai responsabili della scuola. È autorizzata dal Coordinatore delle attività didattiche.
2. In essa vengono discusse le proposte e le iniziative della scuola.

Articolo 19 – Dipartimenti

1. I Dipartimenti, quali articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, sono costituiti per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa.
2. Organizzano e svolgono attività di ricerca per i colleghi dei docenti in tema di didattica, formazione, progettazione dell'offerta, e rapporti con il mondo del lavoro.

Articolo 20 – Servizi amministrativi

1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) è alle dipendenze dell'Ente gestore, per effetto di contratto di lavoro subordinato. L'Ente può affidare il servizio ad una o più ditte esterne.
2. Il personale ATA assolve funzioni amministrative, contabili, strumentali, operative e di sorveglianza, secondo le indicazioni dell'Economista dell'Istituto, in rapporto di collaborazione con il personale direttivo e docente, secondo le indicazioni illustrate nel PEI.

Articolo 21 – Tecnologie informatiche

1. L'Istituto utilizza tecnologie informatiche (internet) a fini didattici, adottando un sistema che permette la navigazione in internet all'interno di un'area educativa protetta a tutela degli studenti.

Articolo 22 – Progetto Educativo di Istituto (PEI)

1. Il PEI esplicita il patto educativo di corresponsabilità tra l'istituzione e i destinatari del servizio. Esso attribuisce le competenze agli organismi di gestione e partecipazione della scuola.
2. Il PEI è redatto dal Collegio docenti, in armonia con le indicazioni del *Progetto educativo nazionale* delle Scuole Salesiane, sottoposto al parere del Consiglio di Istituto ed è approvato ed emanato dal Direttore dell'Istituto.

Articolo 23 – Piano dell'Offerta Formativa (POF)

1. Il POF esplicita annualmente l'offerta educativo-scolastica dell'Istituto in coerenza con i principi dei PEI, quale risposta alla domanda del territorio.
2. Il POF è redatto dal Collegio docenti, su indicazione del Direttore dell'Istituto; è sottoposto al parere del Consiglio di Istituto ed è approvato ed emanato dal Direttore dell'Istituto.

Articolo 24 – Bilancio

1. In ottemperanza alla Circolare Ministeriale n.31 del 18.03.2003 avente per oggetto "*Disposizioni ed indicazioni per l'attuazione della legge 10 marzo 2000 n. 62, in materia di parità scolastica*", il bilancio è redatto annualmente con criteri di coerenza e competenza. È messo a disposizione delle diverse componenti della comunità scolastica secondo le modalità indicate dal Regolamento di Istituto.
Esso è depositato in segreteria, al termine della gestione dell'anno scolastico, e può essere consultato dagli aventi diritto (C.M. 31 18.03.2003 n.3.3).

Articolo 25 – Regolamenti delle attività didattiche e Regolamenti interni

1. Ciascun organo, nello svolgimento delle proprie attività didattiche (organizzative e valutative), predispone un proprio regolamento in armonia con le disposizioni di Legge e lo statuto dell'istituzione, secondo le indicazioni del PEI.
2. Tali regolamenti sono approvati ed emanati dal Direttore dell'Istituto.

Articolo 26 – Regolamenti di Istituto

1. I Regolamenti dell'Istituto contengono le norme di comportamento per tutte le componenti scolastiche nell'ambito e nei rapporti con l'istituzione. Essi sono: il *Regolamento di Istituto dei Docenti*, il *Regolamento di Istituto degli Allievi* e la *Carta dei Servizi della Scuola*.

2. Sono predisposti ed emanati dal Direttore dell'Istituto, sentito il parere del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto.

Articolo 27 – Carta dei Servizi della Scuola

1. La Carta dei Servizi della Scuola è uno strumento relativo all'aspetto soprattutto amministrativo dell'istituto, per la qualità del servizio e di garanzia e di tutela del destinatario del servizio.
2. E' predisposta ed emanata dal Direttore dell'Istituto, previo parere del Consiglio di Istituto.

Articolo 28 – Codice etico

1. Ad ogni dipendente dell'Istituto, al momento dell'assunzione, viene consegnato il Codice Etico e viene illustrato il Modello Organizzativo che l'Istituto ha adottato.

Articolo 29 – Regolamento di funzionamento degli organismi

1. Gli organismi, per i quali non è previsto un regolamento, si disciplinano nel loro funzionamento ispirandosi alla normativa vigente, al PEI e al POF.

Articolo 30 – Modifiche al Regolamento dell'attività scolastica

1. Modifiche al presente Regolamento dell'attività scolastica sono apportate dall'Ente gestore, anche su proposte condivise ovvero in ottemperanza a norme di Legge.

Milano, 24 maggio 2011

Il Procuratore del Legale Rappresentante dell'Ente Gestore



Renato Previtoli

(don Renato Giuseppe Previtoli)